PROROGA DEL TERMINE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI DI CUI ALL'ART. 2 DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO 8 MAGGIO 1947, N. 399, RATIFICATO CON LEGGE 11 GENNAIO 1950, N. 22

Art. unico

E' fissato al 31 dicembre 1954 il termine di costruzione stabilito al terzo comma dell'art. 2 del decreto legislativo 8 maggio 1947, n. 399, modificato con la legge 11 gennaio 1950, n. 22, e con la legge 1 marzo 1952, n. 113.

Versione in vigore dal 29 dicembre 1953, non più in vigore dal 22 dicembre 2008 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Proroga del termine di ultimazione dei lavori di cui all'art. 2 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 maggio 1947, n. 399, ratificato con legge 11 gennaio 1950, n. 22
Estremi	Legge 1 dicembre 1953, n. 900
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 1953

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/proroga-del-termine-di-ultimazione-dei-lavori-di-cui-all-art-2-del/art-unico/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it